

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 32

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00035)

Vigente al : 8-8-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76 e 87 della Costituzione](#);

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;

Vista la [legge 4 ottobre 2019, n. 117](#), recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera g);

Visto il [regolamento \(CE\) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002](#), che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004](#), sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004](#), che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il [regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017](#), relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante

nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei [regolamenti \(CE\) n. 999/2001](#), (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del [Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti \(CE\) n. 1/2005](#) e (CE) n. 1099/2009 del [Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE](#) e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i [regolamenti \(CE\) n. 854/2004](#) e (CE) n. 882/2004 del [Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio \(Regolamento sui controlli ufficiali\)](#);

Visto il [regolamento \(UE\) 2016/429 del Parlamento europeo e del consiglio, del 9 marzo 2016](#), relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il [regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 798/2008](#), (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della [Commissione e la decisione 2007/777/CE](#) della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall'Unione e destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti;

Vista la [decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007](#), relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti di ispezione frontiera a norma delle [direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE](#);

Visto il [regolamento \(UE\) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019](#), recante modalita' di applicazione del [regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e recante modifica della [decisione 2007/275/CE](#);

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il [regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della

Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni Paesi terzi, e che attua i [regolamenti \(UE\) 2017/625](#) e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i [regolamenti \(CE\) n. 669/2009](#), (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il [regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001](#), recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004](#), riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le [direttive 80/590/CEE](#) e [89/109/CEE](#);

Visto il [regolamento \(CE\) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005](#), che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009](#), recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1774/2002 \(Regolamento sui sottoprodotti di origine animale\)](#);

Visto il [regolamento \(UE\) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011](#), recante disposizioni di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della [direttiva 97/78/CE del Consiglio](#) per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

Visto il [regolamento \(UE\) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011](#), relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 1924/2006](#) e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la [direttiva 87/250/CEE della Commissione](#), la [direttiva 90/496/CEE del Consiglio](#), la [direttiva 1999/10/CE della Commissione](#), la [direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio](#), le [direttive 2002/67/CE](#) e [2008/5/CE della Commissione](#) e il [regolamento \(CE\) n. 608/2004 della Commissione](#);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il

funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»);

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008](#), relativo agli enzimi alimentari e che modifica la [direttiva 83/417/CEE del Consiglio](#), il [regolamento \(CE\) n. 1493/1999 del Consiglio](#), la [direttiva 2000/13/CE](#), la [direttiva 2001/112/CE del Consiglio](#) e il [regolamento \(CE\) n. 258/97](#);

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008](#), relativo agli additivi alimentari;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008](#), relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il [regolamento \(CEE\) n. 1601/91 del Consiglio](#), i [regolamenti \(CE\) n. 2232/96](#) e (CE) n. 110/2008 e la [direttiva 2000/13/CE](#);

Vista la [legge 30 aprile 1962, n. 283](#), recante modifica degli [articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo unico delle leggi sanitarie](#) approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#): disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), recante modifiche al sistema penale;

Visto il [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110](#), recante attuazione della [direttiva 89/108/CEE](#) in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, limitatamente all'articolo 10 recante importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE;

Visto il [decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194](#), recante disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#);

Visto il [decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#), recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'[articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205](#);

Visto il [decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123](#), recante attuazione della [direttiva 95/69/CE](#) che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, e, in particolare, l'articolo 4, comma 3;

Visto il [decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190](#), recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del [regolamento \(CE\) n. 178/2002](#) che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;

Visto il [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193](#), recante attuazione della [direttiva 2004/41/CE](#) relativa ai controlli in

materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti europei nel medesimo settore e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il [decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69](#), recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le [direttive 79/117/CEE](#) e [91/414/CEE](#), nonché del [regolamento \(CE\) n. 547/2011](#) che attua il [regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari;

Visto il [decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29](#), recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai [regolamenti \(CE\) n. 1935/2004](#), [n. 1895/2005](#), [n. 2023/2006](#), [n. 282/2008](#), [n. 450/2009](#) e [n. 10/2011](#), in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti;

Visto il [decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 27](#), recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al [regolamento \(CE\) n. 1924/2006](#) relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;

Visto il [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), recante codice del terzo settore, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera b\), della legge 6 giugno 2016, n. 106](#);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017](#);

Visto il [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), recante Codice della protezione civile;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719](#), recante regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi;

Visto il [regolamento \(UE\) 2016/429](#) e, in particolare, la parte IV: articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244 a 248 e da 252 a 256, che prevede un sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori, inclusi i trasportatori, degli stabilimenti, degli animali e dei loro movimenti, sostituendo, a partire dal 21 aprile 2021, ogni altra modalità di identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi;

Visto l'[articolo 109, paragrafo 1 del regolamento \(UE\) 2016/429](#) che prevede una Banca Dati per la registrazione delle informazioni per la registrazione e identificazione degli animali;

Visto che il Ministero della salute gestisce la BDN, già istituita con l'[articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196](#) per la tenuta del registro nazionale previsto all'[articolo 101 del regolamento \(UE\) 2016/429](#);

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, recante determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al

Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991](#);

Visto il [regolamento \(UE\) 2017/625](#), Titolo II, Capo VI, relativo al finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali e, in particolare, l'articolo 80 che prevede che, per coprire i relativi costi, gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti diversi da quelle obbligatorie armonizzate di cui all'articolo 79 del regolamento stesso;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 3 dicembre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del [regolamento \(UE\) 2017/625](#), di seguito «regolamento». Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali di cui al presente comma anche quelli effettuati

con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del regolamento. Il presente decreto determina altresì la tariffa per l'ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

2. Le Autorità competenti di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193](#), applicano e riscuotono le tariffe previste dal presente decreto.

3. Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15, e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

4. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel presente decreto, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del regolamento e fatte salve le esclusioni di cui al comma 6 e le maggiorazioni stabilite dall'articolo 8 del presente decreto.

5. In attuazione dell'articolo 78 del regolamento, per assicurare risorse finanziarie adeguate alle Autorità competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, il presente decreto prevede l'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 79 del regolamento e determina tariffe diverse ai sensi dell'articolo 80 del regolamento.

6. Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano:

a) agli enti del Terzo settore di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#);

b) alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#).

7. Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:

a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;

b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13;

c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9;

d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15 del presente decreto, ove previste.